



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott. Vanessa Castagna , Giudice Onorario presso il Tribunale di Massa con funzioni presso la Sezione Distaccata di Carrara, ascoltata la discussione orale della causa pronuncia e da lettura della seguente

SENTENZA

nella causa di nella causa di usucapione RG 5781/10 promossa da

GRECO MARCELLA nata a Saronno (VA) il 09/12/72 cod. .
fisc. GRMCL72T49I1440

Residente in Carrara (MS) Via Mulazzo 5/a domiciliata in Massa
Via G.B La Salle 9 presso e nello studio dell'Avv. Pesce G. Enrico
che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di
citazione,

attrice

Contro

CONDOMINIO VIALE VERRAZZANO N 17 Carrara (MS)
cod fis 91019370450 in persona del suo amministratore pro
tempore sig Pantera Francesco corrente in Viareggio (LU) Via
Machiavelli n 45 elett.te domiciliato in Massa Via G Pascoli 44/2
presso e nello studio dell'Avv. Jonatha Cirillo

161/13
5781/10
884
312

Opposto:
Resulay

DIRITTO DI COPIA
SULL'ORIGINALE

convenuto

OGGETTO: USUCAPIONE

DATA DI ASSEGNAZIONE A SENTENZA: 24/04/2013

All'udienza del 24/04/2013 le parti presenti si riportavano alle conclusioni rese nei rispettivi atti introduttivi e nel corso del giudizio e questo Giudice, pronunziava sentenza ex art 281 sexies c.p.c., dandone lettura in aula ed allegandola al verbale di udienza

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

ATTRICE :

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione ed istanza disattesa, accertare che Greco Marcella ha posseduto direttamente e personalmente e attraverso i rispettivi danti causa CIROLDI CLAUDIA e CIROLDI ALBA , pacificamente e pubblicamente e continuamente per oltre venti anni, la porzione di bene immobile costituita da vano ripostiglio studio della superficie di mq. 5,81, di fatto ab origine inglobato nell'immobile di cui al punto a) del presente atto, come meglio descritto e rappresentato nella relazione tecnica del Geom. Pisani e nella allegata planimetria catastale; e per l'effetto, Voglia dichiarare la sig.ra Greco Marcella proprietaria esclusiva per l'intero – in forza di acquisto a titolo originario per usucapione – del predetto vano ripostiglio/studio facente parte dell'immobile di cui è già intestataria.

CONVENUTO :

Conclude come controparte

Vinte le spese di lite soltanto di contestazione o di opposizione avversarie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda può essere accolta stante il comportamento del condominio convenuto che ha riconosciuto e confermato tutto quanto dedotto e domandato dalla sig.ra Greco nel proprio atto introduttivo.

Il convenuto ha ratificato tutte le premesse e motivazioni di cui all'atto di citazione precisando come la sig.ra Greco, e i suoi danti causa sigg. Ciroldi Claudia e Ciroldi Alba, hanno da sempre e comunque da oltre vent'anni avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto della porzione di immobile costituita dal vano ripostiglio/studio della superficie di mq 5,81 di fatto ab origine inglobato nell'immobile di proprietà della sig.ra Greco Marcella.

Il condominio convenuto precisa di non aver mai avuto possesso del vano di immobile de quo, e ribadisce il proprio interesse a regolarizzare la situazione amministrativa e urbanistica aderendo alla domanda avanzata associandosi alla richiesta di usucapione in favore dell'attrice concludendo come quest'ultima.

In assenza di elementi contrari, pertanto, si può senz'altro concordare nella presenza di tutti i requisiti previsti dall'art 1158 cod civ. per l'acquisto della proprietà del vano ad uso

ripostiglio/studio annesso all'appartamento di proprietà dell'attrice così come indicato in premessa da parte della istante. E' proprio in ragione della natura della controversia si ritiene giusto compensare le spese.

PQM

Definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di GRECO MARCELLA nata a Saronno (VA) il 09/12/1972 ^{da} la porzione di bene immobile costituita da vano ripostiglio studio della superficie di mq. 5,81 di fatto ab origine inglobato nell'immobile così catastalmente individuato al NCEU del Comune di Carrara Fg. 105 mappale 718 sub 6 cat A/3 cl. 5 vani 2.

-Compensa integralmente le spese.

Carrara, 18/04/13

Il G.O.T

Avv Vanessa Castagna

TRIBUNALE
Sez. I

Deposito

data

2.4.4. 2013